

Pubblicato il 09/02/2022

N.00827 ~~2022~~ REG.PROV.CAU.
N. 00451/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 451 del 2022, proposto da Rosa Gaudioso, rappresentato e difeso dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero Istruzione-Dipartimento Sistema Educativo Istruzione e Formazione-Direz. Gen. Ordinamenti Scolastici, non costituito in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO E LA DECLARATORIA DI NULLITA'

previa sospensione e adozione dei provvedimenti cautelari ritenuti opportuni;

1) del Decreto dirigenziale n.1874 del 15.10.2021 del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione trasmesso per mezzo della nota prot. n. 25472 del

21.10.2021;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale comunque pregiudizievole per la ricorrente, ivi compresi, la nota prot. n. 25472 del 21.10.2021 ed il decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot.2411 del 2.12.2021, laddove dispone che “Tutti i decreti di riconoscimento sub condicione relativi ai percorsi professionalizzanti rumeni indicati in premessa, che prevedono due anni (600 ore) di tirocinio di adattamento presso un istituto scolastico italiano - emessi dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione in favore dei ricorrenti destinatari di sentenze definitive del TAR e/o del Consiglio di Stato -vengono rettificati come segue al punto 3. Tirocinio di adattamento:

Il tirocinio di adattamento della durata di un anno scolastico (invece di due), con inizio dall'apertura dell'anno scolastico, per non meno di 300 ore (invece di 600), si svolgerà presso un Istituto Scolastico il cui indirizzo è coerente con la classe di concorso richiesta. Consisterà in esercitazioni d'insegnamento della classe di concorso richiesta, sotto la guida di un docente supervisore/tutor con incarico a tempo indeterminato, nell'ambito dell'orario di lezioni.

Al termine del periodo del tirocinio è espressa dal Dirigente Scolastico, sentito l'insegnante supervisore, una relazione motivata della valutazione finale, favorevole o sfavorevole. In detta relazione dovrà essere indicata chiaramente la data di inizio e termine del tirocinio, atteso che con il medesimo si devono colmare le lacune riscontrate nella formazione acquisita dall'interessato/a, e conseguentemente è necessario che sia espletato nell'arco dell'anno scolastico per seguire per intero l'evoluzione di insegnamento della disciplina di riferimento”.

NONCHE' PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente a vedere riconosciuto il proprio titolo come abilitante

all'esercizio della funzione di insegnante nella classe di concorso A018 – Filosofia e scienze umane

NONCHE' PER LA DECLARATORIA IN SUBORDINE

A veder effettivamente valutato il proprio titolo e le proprie competenze e qualifiche professionali ovvero a veder annullato il tirocinio di adattamento e/o in ulteriore subordine a vederlo rideterminato in relazione all'attività professionale già svolta dalla ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la nota prot.2411 del 2.12.2021 non è oggetto di concrete e specifiche doglianze suscettibili di positiva valutazione nella presente sede cautelare e pertanto non va sospesa nella sua efficacia;

Considerato, quanto al Decreto dirigenziale n.1874 del 15.10.2021, che il certificato “adeverinta” depositato nel presente giudizio dalla ricorrente (così come nei precedenti giudizi che la hanno riguardata) appare, ai limitati fini della presente fase cautelare, conseguito in data anteriore alla presentazione della istanza di riconoscimento alla amministrazione;

Considerato che, sempre in relazione al detto Decreto dirigenziale n.1874 del 15.10.2021, anche per ragioni di certezza del diritto, non vi sono ragioni per discostarsi dalla costante giurisprudenza della sezione (per tutte Tar Lazio Roma

sentenza 7268/2021) secondo cui *“la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’Amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale”* (nello stesso senso sentenza 7887/2021), con conseguente obbligo per la amministrazione di rideterminare il percorso compensativo alla luce dei predetti principi nonché del menzionato provvedimento prot.2411 del 2.12.2021;

Considerato che deve notificarsi il ricorso per PUBBLICI PROCLAMI, secondo le modalità di cui all’ordinanza della sezione n. 6116/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la richiesta misura cautelare e per l'effetto:

- sospende l’efficacia del provvedimento n.1874 del 15.10.2021 ai sensi di quanto in motivazione;
- respinge la richiesta di sospensione dell’efficacia del provvedimento prot.2411 del 2.12.2021
- dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa all’udienza pubblica del 11 ottobre 2022 la trattazione del merito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE

Giuseppe Saponi

IL SEGRETARIO